

DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2025

360/2025/R/GAS

PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI DI ULTIMA ISTANZA E DEI FORNITORI DEL SERVIZIO DI *DEFAULT* DISTRIBUZIONE, A PARTIRE DALL'1 OTTOBRE 2025

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1350^a riunione del 29 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 59 al comma 82 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni con legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n.17;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto Aiuti bis);
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazioni con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 18 gennaio 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 luglio 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 3 agosto 2012;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 7 agosto 2013;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 31 luglio 2014;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 luglio 2016;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 15 maggio 2018;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 28 maggio 2019;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 luglio 2020;
- il decreto del Ministero della Transizione ecologica 27 maggio 2021;
- il decreto del 31 agosto 2022, n. 325 del Ministro della Transizione ecologica, recante le modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 19 maggio 2025, n. 85 (di seguito: decreto ministeriale 19 maggio 2025);
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 26 giugno 2025, n. 159 (di seguito: decreto ministeriale 26 giugno 2025);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 352/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 352/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com (di seguito: deliberazione 77/2018/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2020, 283/2020/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2021, 290/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 290/2021/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2022, 372/2022/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com (di seguito: deliberazione 100/2023/R/com) ed il suo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 102/2023/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2023, 292/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 292/2023/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 378/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 378/2023/R/gas);
- il vigente Testo integrato morosità gas (TIMG);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) (TISG);

- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 27 giugno 2023, 293/2023/R/gas recante "*Servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale - Interventi propedeutici all'individuazione dei fornitori dei servizi a partire dall'1 ottobre 2023*" (di seguito: documento per la consultazione 293/2023/R/gas);
- la sentenza del Consiglio di Stato 2986/2014.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 164/00, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 93/11, stabilisce, tra l'altro, che con decreto dell'allora Ministro dello Sviluppo economico (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica), anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge 99/09, siano individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 239/04; tale servizio ha la funzione di garantire la continuità della fornitura ai clienti che si trovino senza un fornitore nel mercato libero anche per motivi indipendenti dalla propria volontà (es. fallimento dell'esercente la vendita) senza tuttavia offrire a questi ultimi una tutela di prezzo;
- ai sensi della legge 124/17, come da ultimo novellata dal decreto-legge 176/22, da gennaio 2024 è stato rimosso il servizio di tutela del gas naturale destinato ai clienti domestici ed ai condomini ad uso domestico con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno;
- a partire dalla predetta data di cessazione del servizio di tutela, il decreto Aiuti bis (articolo 2) ha:
 - previsto che tutti i venditori e i fornitori di ultima istanza siano tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità a cui è stato altresì demandato il compito di introdurre al riguardo specifiche misure perequative a favore dei fornitori del servizio di fornitura di ultima istanza (di seguito: FUI);
 - definito come "clienti vulnerabili di gas naturale" coloro che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 124/17;

- b) rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92;
 - c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
 - d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
 - e) di età superiore ai 75 anni;
- con deliberazione 100/2023/R/com, l'Autorità ha, tra l'altro, definito le disposizioni in merito alla rimozione del servizio di tutela del gas naturale, nonché le condizioni economiche e contrattuali di erogazione della fornitura a favore dei clienti domestici vulnerabili (di seguito: servizio di tutela della vulnerabilità), attualmente disciplinate dal TIVG;
- con deliberazione 102/2023/R/gas, l'Autorità ha definito, altresì, le modalità con le quali vengono identificati i clienti vulnerabili nel settore del gas naturale;
- con il decreto ministeriale 26 giugno 2025 sono stati definiti gli indirizzi all'Autorità per l'individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura del gas naturale da parte dei FUI;
- il predetto decreto ha in particolare:
 - confermato l'ambito di applicazione soggettivo del servizio prevedendo che il FUI eroghi la fornitura qualora i clienti finali si trovino senza un fornitore:
 - i. per cause diverse dalla morosità del cliente finale con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici, compresi i clienti vulnerabili, punti di riconsegna relativi a condomini con uso domestico e con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno, punti di riconsegna per usi diversi e con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno;
 - ii. per qualsiasi causa con riferimento alle utenze relative ad attività di servizio pubblico;
 - fissato la durata del periodo di assegnazione del servizio in due anni termici intercorrenti dall'1 ottobre 2025 al 30 settembre 2027;
- inoltre, con tale decreto è stato demandato all'Autorità di:
 - applicare ai clienti vulnerabili, nell'ambito del servizio di ultima istanza, le condizioni di tutela stabilite ai sensi dell'articolo 2 del decreto Aiuti bis;
 - individuare le aree geografiche per lo svolgimento del servizio, prevedendo che la loro definizione avvenga, come per le precedenti assegnazioni, sulla base degli ambiti territoriali minimi di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 2011, eventualmente aggregate in macroaree al fine di garantire la sicurezza e/o l'economicità del servizio medesimo;
 - stabilire le modalità di determinazione delle condizioni economiche di fornitura del servizio;
 - stabilire le modalità tecniche e operative per la fornitura del servizio di ultima istanza, anche prevedendo specifiche misure di mitigazione dei costi del servizio a carico dei clienti finali nel caso di significativi aumenti del prezzo che possano caratterizzare le offerte selezionate in esito alla procedura ad evidenza pubblica, anche in ragione degli esiti delle precedenti procedure

- nonché, in caso di applicazione delle predette misure, definendo specifici meccanismi di reintegrazione a favore dei fornitori di ultima istanza;
- definire le garanzie finanziarie che i FUI devono prestare;
 - disciplinare le modalità di subentro dei FUI nelle capacità di trasporto e distribuzione di gas naturale dei fornitori da sostituire;
 - verificare e, se necessario, aggiornare:
 - i. le informazioni che devono essere fornite ai clienti finali serviti, con riferimento al prezzo e alle modalità di cessazione del servizio;
 - ii. i meccanismi atti a incentivare l'uscita dei clienti finali dal servizio di fornitura di ultima istanza;
 - predisporre la selezione, con procedure a evidenza pubblica, dei FUI tramite la società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico);
 - adottare opportuni meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai FUI connessi ai clienti finali non disalimentabili identificati, ai sensi dell'articolo 1 del TIMG, come i punti di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico;
- infine, il decreto ministeriale 26 giugno 2025 prevede che la procedura di selezione dei FUI debba concludersi in tempo utile affinché la fornitura nell'ambito del medesimo servizio sia operativa dall'1 ottobre 2025.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- non sempre, in assenza di un venditore, è possibile attivare il FUI (o perché il cliente finale non ne ha diritto o perché il FUI manca – ad esempio è andata deserta la gara per la selezione ovvero il FUI ha già impegnato l'intero quantitativo di gas nei limiti del quale ha assunto l'incarico); per far fronte a tale situazione l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 99/11, ha istituito e disciplinato il servizio di *default* sulle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: SdD Distribuzione), intestandone la responsabilità all'impresa di distribuzione in quanto responsabile del bilanciamento nelle proprie reti (articolo 16 del decreto legislativo 164/00 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 93/11); la regolazione del servizio è stata integrata con successivi provvedimenti, tra i quali la deliberazione 352/2012/R/gas, che ha definito meccanismi di copertura dei costi sostenuti dall'impresa di distribuzione per l'erogazione dell'SdD Distribuzione, e la deliberazione 241/2013/R/gas;
- in particolare, la deliberazione 241/2013/R/gas ha previsto che:
 - le attività di fatturazione e di gestione dei rapporti contrattuali con i clienti finali, funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi dei clienti interessati, possono essere gestite da una o più imprese di vendita (di seguito: fornitori dell'SdD Distribuzione o FD_D), selezionate a seguito delle procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo i criteri definiti da specifiche disposizioni di cui al TIVG;
 - le restanti prestazioni essenziali dell'SdD Distribuzione (consistenti nella tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna, nonché nella corretta imputazione dei prelievi diretti del cliente finale ai fini dell'attività di

allocazione dell'impresa maggiore di trasporto) sono erogate dall'impresa di distribuzione;

- tale impianto regolatorio, confermato anche dal Consiglio di Stato, prevede quindi che sia l'impresa di distribuzione il soggetto responsabile dell'intero servizio e che nell'eventualità in cui non sia possibile attivare il FDD, la regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi dei clienti che dovrebbero essere serviti dal FDD rientrano nella responsabilità dell'impresa di distribuzione, quale responsabile del bilanciamento della sua rete;
- inoltre, a fronte di un quadro in cui il buon esito di una delle prestazioni essenziali dell'SdD Distribuzione è affidato a soggetti diversi dall'impresa di distribuzione, l'Autorità ha introdotto misure volte a responsabilizzare quest'ultima a svolgere nel modo più efficace possibile le restanti prestazioni di cui resta direttamente responsabile, al fine di contenere gli oneri per il FDD (oneri connessi specialmente alla morosità dei clienti) e, quindi, per il sistema, prevedendo sistemi di penalità cui è sottoposta l'impresa di distribuzione che omette o realizza tardivamente gli interventi necessari alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna, ivi incluse le azioni giudiziali necessarie a conseguire l'accesso forzoso presso tale punto.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il Titolo IV del TIVG definisce la disciplina relativa ai sopra richiamati servizi di ultima istanza (di seguito: SUI) prevedendo sia per il FUI che per l'SdD Distribuzione, tra l'altro:
 - le modalità di attivazione del servizio e subentro nelle capacità di trasporto e distribuzione di gas naturale - articoli 29, 36 e 40 del TIVG;
 - le condizioni minime di erogazione del servizio e gli obblighi di comunicazione al cliente finale - articoli 30, 37 e 38 del TIVG;
 - i casi di cessazione del servizio - articoli 31 e 39 del TIVG;
 - appositi meccanismi di compensazione degli oneri morosità e perequativi, la cui copertura avviene a mezzo del corrispettivo IN_{AUI} definito dall'Autorità, nonché le relative disposizioni per la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) - articoli 33, 34, 41 e 42 del TIVG;
 - gli obblighi di comunicazione ai fini del monitoraggio - articolo 32 del TIVG;
 - le disposizioni in caso di *switching* dei clienti finali serviti in precedenza dal FDD ai fini della cessione del credito maturato nei confronti del medesimo FDD e ai fini della possibilità di revocare la richiesta di *switching* - articoli 44 e 45 del TIVG;
- inoltre, l'articolo 43 del TIVG definisce i criteri applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del FDD e l'articolo 28.4 prevede che, nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare un FDD, ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio da parte del FDD, le imprese di distribuzione che svolgono il servizio nelle suddette aree sono responsabili di tutte le attività inerenti all'SdD Distribuzione fino all'individuazione, anche attraverso ulteriori procedure concorsuali, di un nuovo FDD;

- ulteriori previsioni in tema di attivazione dei SUI sono infine contenute nel TIMG.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in occasione delle precedenti procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei FUI e dei FD_D, attualmente incaricati dell'erogazione del rispettivo servizio, con la deliberazione 378/2023/R/gas sono state apportate alcune modifiche puntuali alla previgente disciplina con riferimento sia (A) a taluni aspetti delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali sia (B) alle condizioni di erogazione dei medesimi servizi;
- in merito alla disciplina delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori dei SUI (*sub A*), la deliberazione 378/2023/R/gas ha:
 - i. allineato i requisiti di partecipazione alle gare in oggetto a quelli previsti per gli altri servizi di ultima istanza del settore elettrico (salvaguardia e servizio a tutele graduali), integrando, in particolare, alcuni dei requisiti di solidità economico-finanziaria e di onorabilità e professionalità;
 - ii. integrato le informazioni da rendere disponibili ai partecipanti alle gare e agli assegnatari i SUI (già previste dall'allegato A alla deliberazione 290/2021/R/gas) includendovi anche quella relativa alla condizione di vulnerabilità dei clienti finali riforniti in detti servizi, individuata ai sensi della deliberazione 102/2023/R/gas, al fine di agevolare la formulazione di eventuali offerte da parte dei partecipanti nonché consentire agli esercenti i SUI entranti di garantire la fornitura senza soluzione di continuità;
- in merito alle condizioni di erogazione dei SUI (*sub B*), la citata deliberazione 378/2023/R/gas ha previsto:
 - i. che a partire da gennaio 2024, il FUI possa essere attivato su istanza dai soli clienti domestici vulnerabili anche nei casi di (a) nuova attivazione di un punto di riconsegna; (b) attivazione di un punto precedentemente disattivato; (c) rientro dal mercato libero (ovvero richiesta di *switching* nei confronti del FUI), purché tale attivazione avvenga entro il limite dei quantitativi di gas naturale che l'esercente si è impegnato a fornire; a tal fine, è stato quindi prescritto ai FUI di rendere disponibili specifiche modalità di richiesta di attivazione da parte dei clienti e predisporre la necessaria modulistica;
 - ii. con riferimento alle condizioni economiche di erogazione dei SUI:
 - per i clienti finali non vulnerabili, una struttura di prezzo del tutto analoga a quella già prevista dalla previgente regolazione, con valore crescente in funzione del tempo di permanenza del cliente nel servizio e con applicazione, tra le altre, di una componente, mantenuta fissa per tutto il periodo di erogazione del servizio, a copertura dei costi di commercializzazione del servizio (QVD_{SUI}), che è stata posta (a) per i clienti domestici, pari al valore della componente QVD applicata ai clienti domestici del servizio di tutela gas, in vigore al momento dell'adozione della deliberazione in parola e (b) per i clienti non domestici, pari al valore

- di tale componente applicata ai condomini ad uso domestico del servizio di tutela nel medesimo periodo;
- per i clienti domestici identificati come vulnerabili, l'applicazione per tutto il periodo in cui sono serviti nel servizio di ultima istanza (FUI o FD_D qualora non sia stato possibile attivare il FUI) delle condizioni del servizio di tutela della vulnerabilità di cui al Titolo 2, Sezione I del TIVG;
- iii. con riferimento alle misure di contenimento dei potenziali aumenti dei prezzi offerti nell'ambito delle gare per l'assegnazione dei FUI, un tetto massimo (P_{MAX}) al parametro β pagato da tutti i clienti finali non vulnerabili (sia domestici sia non domestici) serviti nei FUI qualora i prezzi di aggiudicazione formati nelle varie aree territoriali fossero eccedenti un valore soglia definito dall'Autorità sulla base degli esiti osservati nelle gare per l'assegnazione del servizio negli ultimi anni termici e tenendo conto dell'andamento atteso dei prezzi all'ingrosso;
- iv. con riferimento alle modalità di remunerazione degli esercenti i SUI:
- l'applicazione di un tetto massimo alla remunerazione riconosciuta ai FUI nel corso del successivo periodo di erogazione del servizio così da contenere i costi gravanti sul sistema gas qualora i prezzi emersi in sede di gara fossero risultati particolarmente elevati per la scarsa concorrenzialità delle aste e/o per comportamenti eccessivamente prudentiali dei partecipanti;
 - la possibilità per i FUI di richiedere, con apposita istanza, l'eventuale differenziale tra la remunerazione riconosciuta e il parametro β offerto in sede d'asta, documentando gli eventuali costi aggiuntivi effettivamente sostenuti per servire tutti i clienti cui hanno erogato il servizio;
 - di incrementare la frequenza delle sessioni di reintegrazione del meccanismo di reintegrazione della morosità dei clienti non disalimentabili serviti dai FUI e dei clienti morosi dell'SdD Distribuzione, portandole a semestrali, in coerenza con il Meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento per il Servizio di *Default* su rete di trasporto di cui alla deliberazione 363/2012/R/gas;
 - l'obbligatorietà della partecipazione alle sessioni di reintegrazione dei predetti meccanismi, al fine di tutelare il sistema nei casi in cui nella sessione di reintegrazione fosse prevista una restituzione degli oneri della morosità precedentemente oggetto di reintegrazione;
 - l'adeguamento al rialzo del livello del corrispettivo INA_{UI} , di cui al TIVG, al fine di tenere conto dell'innalzamento del prezzo medio del gas naturale all'ingrosso e del potenziale rischio di incremento degli oneri della morosità attesi nel lungo periodo in caso di persistenza della situazione congiunturale di elevata volatilità ed elevati livelli dei prezzi all'ingrosso iniziata a metà 2021;
 - di confermare per tutto il periodo di assegnazione i meccanismi perequativi a favore dei SUI previsti dalla vigente regolazione;

- in merito agli ulteriori aspetti che regolano le procedure concorsuali e le modalità di erogazione dei SUI, la citata deliberazione ha, infine, confermato la regolazione allora vigente.

RITENUTO CHE:

- sia necessario e urgente dare attuazione alle disposizioni del decreto ministeriale 26 giugno 2025, al fine di consentire l'operatività del FUI a partire dall'1 ottobre 2025 e, analogamente, urgente procedere alla definizione della disciplina del FD_D;
- in relazione agli aspetti che l'Autorità è chiamata a definire, ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2025, non emergano elementi tali da giustificare una revisione dell'attuale disciplina dei servizi in questione;
- sia pertanto opportuno:
 - confermare l'attuale configurazione delle aree geografiche, in linea con il criterio di omogeneità tra le diverse aree di assegnazione dei SUI;
 - con riferimento alle condizioni di erogazione dei SUI:
 - a. mantenere invariata l'attuale disciplina, prevedendo l'applicazione ai clienti finali non vulnerabili di un prezzo costituito, per la parte vendita di gas naturale da: (i) componenti a copertura dei costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale del tutto analoghe a quelle del servizio di tutela della vulnerabilità, (ii) una componente (espressa in €/cent/Smc), valorizzata sulla base del prezzo offerto da ciascun esercente in sede di gara per ciascuna area di prelievo e (iii) una componente, in quota fissa (QVD_{SUI}), di valore differenziato tra clienti domestici e non domestici pari rispettivamente (1) a quello della attuale componente QVD del servizio di tutela della vulnerabilità e (2) a quello attualmente applicato dai FUI ai clienti non domestici; il valore della componente in questione sarà mantenuto fisso per tutto il periodo di erogazione del servizio;
 - b. confermare altresì, in ossequio al decreto ministeriale 26 giugno 2025, l'applicazione di un tetto massimo al prezzo pagato da tutti i clienti finali non vulnerabili (sia domestici sia non domestici) serviti nei FUI, definito, in continuità con le precedenti procedure concorsuali, sulla base degli esiti osservati nelle precedenti gare e il cui valore sarà reso noto ai partecipanti solo a conclusione di dette procedure;
 - c. confermare sia (i) l'articolazione crescente nel tempo del prezzo applicato ai clienti finali non vulnerabili in funzione della permanenza all'interno dei SUI, così da incentivarne il passaggio al mercato libero, sia (ii) l'applicazione del corrispettivo INA_{UI} ai clienti finali non disalimentabili;
 - d. per i clienti domestici identificati come vulnerabili, prevedere per tutto il periodo in cui sono serviti nel servizio di ultima istanza (FUI o FD_D qualora non sia stato possibile attivare il FUI) l'applicazione delle

- condizioni del servizio di tutela della vulnerabilità di cui al Titolo 2, Sezione I del TIVG in vigore da gennaio 2025;
- con riferimento alle modalità di remunerazione dei FUI:
 - a. confermare l'applicazione di un tetto massimo alla remunerazione riconosciuta ai FUI nel corso del prossimo periodo di erogazione del servizio, confermando altresì i valori definiti con deliberazione 378/2023/R/gas in quanto continuano ad apparire ragionevoli rispetto all'andamento atteso dei prezzi all'ingrosso del gas naturale;
 - b. in ragione di quanto sopra, accordare ai FUI la possibilità di richiedere, con apposita istanza, l'eventuale differenziale tra l'ammontare riconosciuto e il parametro β offerto in sede d'asta, documentando gli eventuali costi aggiuntivi effettivamente sostenuti per servire tutti i clienti cui hanno erogato il servizio;
 - c. confermare la vigente disciplina dei meccanismi di reintegrazione morosità FUI e dei meccanismi perequativi specifici per il FD_D;
 - sia, infine, opportuno confermare le modalità tecniche e operative per lo svolgimento del servizio, tra cui i criteri di subentro nelle capacità di trasporto attualmente previsti e le modalità di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e le procedure di attivazione dei SUI che, ai sensi della deliberazione 77/2018/R/com, sono gestite mediante il SII.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- disciplinare i criteri e le modalità per l'individuazione dei FUI e dei FD_D per il periodo intercorrente dall'1 ottobre 2025 al 30 settembre 2027, confermando una tempistica di espletamento delle procedure per la selezione dei FD_D successiva a quella delle procedure di selezione dei FUI, in continuità con l'attuale regolazione e mantenendo coerenza di operatività e di erogazione della fornitura da parte dei FUI e dei FD_D;
- confermare la vigente regolazione dei SUI disciplinante le modalità di espletamento e partecipazione alle procedure concorsuali (incluse le informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti alle aste e ai SUI entranti ai fini dell'erogazione del servizio) nonché le modalità di erogazione di tali servizi; mantenere, altresì, invariati i requisiti di partecipazione alle procedure per la selezione dei SUI, dal momento che le tempistiche di verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 19 maggio 2025 per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale, che avrebbero potuto comportare una modifica di quelli richiesti dalla presente deliberazione ove analoghi, non sono compatibili con le scadenze per l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI e dei FD_D; modificare conseguentemente il TIVG a partire dall'1 ottobre 2025;
- definire con successivo provvedimento le modalità attuative dell'eventuale meccanismo per il riconoscimento, su istanza di parte, del differenziale tra il parametro β effettivamente offerto in sede d'asta dai FUI e l'ammontare riconosciuto

con il meccanismo perequativo di cui all'articolo 35 del TIVG, qualora l'operatore documenti di avere sostenuto dei costi aggiuntivi per l'erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza;

- non sottoporre a consultazione gli interventi regolatori oggetto della presente deliberazione, come consentito dall'articolo 1, comma 3 della deliberazione 649/2014/A, in quanto confermano l'attuale disciplina dei SUI già sottoposta a precedente consultazione nell'ambito del documento per la consultazione 293/2023/R/gas.

DELIBERA

Articolo 1

Individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione

- 1.1 È approvato il documento recante “Criteri e modalità per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di *default* di distribuzione per i clienti finali di gas naturale per gli anni termici 2025-2027”, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*).

Articolo 2

Modifiche al TIVG a decorrere dall'1 ottobre 2025

- 2.1 Sono apportate le seguenti modifiche al TIVG con decorrenza 1 ottobre 2025:
- a. all'articolo 1, comma 1.1 la definizione di “• **deliberazione 378/2023/R/gas**” è sostituita dalla seguente definizione “• **deliberazione 360/2025/R/gas** è la deliberazione 29 luglio 2025, 360/2025/R/gas;”;
 - b. ai seguenti articoli: 29, commi 29.1, 29.3, 29.4 primo paragrafo e lettera b), 29.4ter, 30, comma 30.3, lettera b), 35, comma 35.1, 43, comma 43.3 le parole “378/2023/R/gas” sono sostituite dalle parole “360/2025/R/gas”;
 - c. all'articolo 30, comma 30.5:
 - i. alla lettera c) le parole “secondo modalità semplificate e” sono soppresse;
 - ii. la lettera d) è sostituita con la seguente:
“ciascuna bolletta del servizio di fornitura di ultima istanza deve dare separata evidenza al valore del parametro β offerto dal fornitore in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio, applicato ai sensi del comma 30.3;”;
 - d. all'articolo 37, comma 37.6, la lettera d) è sostituita con la seguente:
“ciascuna bolletta del servizio di *default* deve dare separata evidenza al corrispettivo unitario relativo al valore del parametro γ offerto dal FDD in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio o del parametro β ove applicato;”;

e. la Tabella 8 è sostituita dalla seguente:

Tabella n. 8 Componente (QVD_{SUI}) relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio applicata dai FUI ai sensi del comma 30.4 e dai FD_D ai sensi del comma 37.3

		PDR nella titolarità di un cliente domestico	PDR relativo a un condominio con uso domestico, con consumi < 200.000 Smc	PDR nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico	PDR per usi diversi < 50.000 Smc
Da 1 gennaio 2024 al 30 settembre 2025	€/punto riconsegna/anno	63,36	83,20	83,20	83,20
	c€/Smc	0,7946	0,7946	0,7946	0,7946
Da 1 ottobre 2025 al 30 settembre 2027	€/punto riconsegna/anno	57,43	83,20	83,20	83,20
	c€/Smc	0,7946	0,7946	0,7946	0,7946

f. La Tabella 11 è sostituita dalla seguente:

Tabella n. 11 Valori del parametro β_c^{Cap} di cui al comma 35.1

<i>Valori relativi agli anni termici di riferimento 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027</i>	
Aree geografiche (c) di cui all'articolo 3.1 dell'Allegato A alla deliberazione 360/2025/R/gas	β_c^{Cap} (c€/Smc)
1. Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria	55,74
2. Lombardia	46,40
3. Trentino-Alto Adige e Veneto	55,74
4. Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna	25,58
5. Toscana, Umbria e Marche	55,74
6. Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia	30,40
7. Lazio	44,40
8. Campania	64,20
9. Sicilia e Calabria	24,40

Articolo 3

Servizio di fornitura di ultima istanza per i clienti connessi alla rete di trasporto

- 3.1 Nei casi in cui un cliente finale di cui all'articolo 28.1, lettera a), del TIVG sia connesso a una rete di trasporto, la richiesta di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza deve essere presentata, secondo le modalità previste dal presente articolo:

- a. dall'impresa di trasporto al FUI nei casi di cui all'articolo 29.2, lettera a), b) e c), del TIVG;
 - b. dal cliente finale al FUI nei casi di cui all'articolo 29.2, lettera d), del TIVG.
- 3.2 Al fine di rendere esecutiva l'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, la richiesta di attivazione di cui al comma 3.1 deve:
- a. pervenire al FUI entro l'ottavo giorno lavorativo di ciascun mese successivo al giorno 10 o, nei casi di cui all'articolo 29.4 del TIVG, entro il giorno di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo da parte del FUI;
 - b. contenere, i dati di cui all'articolo 8.1 dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;
 - c. avvenire attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna e utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi *software* di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.
- 3.3 Entro il giorno 10 (dieci) del mese di presentazione della richiesta di attivazione di cui al comma 3.1, lettera a., l'esercente che ha precedentemente fornito il cliente finale per il quale viene presentata la richiesta di attivazione del servizio è tenuto a comunicare all'impresa di trasporto che deve formulare la richiesta di attivazione del servizio, i seguenti dati, con riferimento ai punti di riconsegna connessi alla rete di trasporto:
- a. le informazioni di cui all'articolo 13.3 lettera da a4) a a11), della deliberazione 138/04;
 - b. il massimo prelievo giornaliero contrattuale, ove esistente;
 - c. il codice del punto di riconsegna sulla rete di trasporto;
 - d. la pressione di misura, se diversa a quella corrispondente alla bassa pressione;
 - e. la presenza di un convertitore di volumi;
 - f. l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi;
 - g. la dichiarazione attestante l'assenza di richieste di sospensione per morosità per i punti di riconsegna riconducibili ai clienti di cui all'articolo 28.1, lettera a1), del TIVG.
- 3.4 Ai fini delle procedure di subentro del FUI nelle capacità di trasporto valgono le medesime disposizioni di cui all'articolo 29 del TIVG ove applicabili.

Articolo 4

Attivazione dei SUI individuati tramite procedure ad evidenza pubblica a decorrere dall'1 ottobre 2025

- 4.1 Al fine di garantire la fornitura senza soluzione di continuità a partire dall'1 ottobre 2025 ai clienti cui era già precedentemente applicata la fornitura nell'ambito dei

servizi di ultima istanza nonché l'attivazione dei servizi per il mese di ottobre 2025, il SII provvede a comunicare:

- a. entro il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione delle graduatorie FUI di cui al comma 6.6 e alle graduatorie FD_D di cui al comma 10.5 dell'Allegato A al presente provvedimento, alle imprese distributrici, l'elenco dei punti di riconsegna serviti:
 - i. dai FUI, nel mese di settembre 2025 per i quali non si è verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui all'articolo 31 del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2025;
 - ii. dagli FD_D, nel mese di settembre 2025 per i quali non si è verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di *default* di cui all'articolo 39 del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2025;
 - b. entro il 27 settembre 2025 a:
 - i. i nuovi FUI aggiudicatari del servizio a partire dall'1 ottobre 2025, i dati di cui all'articolo 8.1 dell'Allegato B della deliberazione 77/2018/R/com e l'informazione in merito alla condizione di vulnerabilità, per ogni area di prelievo, con riferimento a:
 - 1) ciascun punto di riconsegna fornito nel mese della comunicazione per il quale non si è verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui all'articolo 31 del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2025, con separata evidenza, per ciascun punto, della data di attivazione della fornitura di ultima istanza ai fini del calcolo delle condizioni di cui all'articolo 30.3 del TIVG applicabili;
 - 2) i punti di riconsegna per i quali sarà attivato il servizio di fornitura di ultima istanza a partire dall'1 ottobre 2025 ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato B della deliberazione 77/2018/R/ com;
 - ii. i nuovi FD_D aggiudicatari del servizio a partire dall'1 ottobre 2025, i dati di cui all'articolo 8.1 dell'Allegato B della deliberazione 77/2018/R/com con riferimento a:
 - 1) ciascun punto di riconsegna fornito nel mese della comunicazione per il quale non si è verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di *default* di cui all'articolo 39 del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2025, con separata evidenza, per ciascun punto, della data di attivazione del servizio di *default* e l'eventuale applicazione del corrispettivo INA_{UI} ai fini del calcolo delle condizioni economiche applicabili;
 - 2) i punti di riconsegna per i quali sarà attivato il servizio di *default* a partire dall'1 ottobre 2025 ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato B della deliberazione 77/2018/R/ com;
 - iii. alle imprese di distribuzione, le medesime informazioni di cui ai precedenti punti i., 2) e ii., 2).
- 4.2 I FUI e FD_D entranti selezionati per l'erogazione dei servizi di ultima istanza a partire dall'1 ottobre 2025 applicano rispettivamente:

- a. le condizioni di cui all'articolo 30.3 del TIVG tenendo conto, per il calcolo del primo periodo di erogazione di cui al medesimo articolo, delle informazioni di cui al comma 4.1, lettera b), punto i., numero 1);
 - b. le condizioni di cui all'articolo 37.2 del TIVG tenendo conto delle informazioni di cui al comma 4.1, lettera b), punto ii., numero 1).
- 4.3 Entro il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 6.6 dell'*Allegato A* al presente provvedimento i FUI uscenti responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2025 comunicano all'impresa di trasporto l'elenco dei punti di riconsegna serviti sulla rete di trasporto, in qualità di FUI, nel mese di settembre 2025 per i quali non si è verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui all'articolo 31 del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2025.
- 4.4 Entro il 30 settembre 2025, l'impresa di trasporto comunica, tramite PEC e in deroga al codice di rete, ai nuovi soggetti aggiudicatari responsabili dell'erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza a partire dall'1 ottobre 2025 le informazioni di cui al comma 3.2, lettera b., secondo le modalità di cui al comma 3.2, lettera c., con riferimento ai punti di riconsegna di cui all'articolo 28.1, lettera a), del TIVG sulla rete di trasporto per i quali:
- a. non si è verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui all'articolo 31 del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2025, con separata evidenza, per ciascun punto, della data di attivazione della fornitura di ultima istanza ai fini del calcolo delle condizioni di cui all'articolo 30.3, del TIVG applicabili;
 - b. sussistono i requisiti per l'attivazione dei FUI a decorrere dall'1 ottobre 2025.
- 4.5 Qualora le procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 28.3, lettera a), del TIVG non individuino, per una o più aree di prelievo, un FUI, le comunicazioni previste dal presente articolo a favore dei nuovi FUI aggiudicatari devono essere indirizzate ai nuovi FD_D aggiudicatari del servizio nelle aree di prelievo corrispondenti.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Sono approvati i valori relativi al prezzo massimo applicato ai clienti finali serviti in FUI, P_{MAX} , di cui all'articolo 30.3 del TIVG, riportati nell'*Allegato B* al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, che saranno resi noti ai partecipanti da Acquirente Unico, contestualmente agli esiti delle procedure concorsuali, con le modalità da questo definite.
- 5.2 Snam Rete Gas S.p.A. individua specifiche modalità operative affinché il FUI e l'FD_D possano modificare la capacità conferita funzionale alla fornitura dei punti di riconsegna nell'ambito dei servizi di ultima istanza, prevedendo altresì opportune procedure atte a prevenire che tali modifiche alla capacità conferita siano riconducibili alla fornitura di punti di riconsegna che non rientrano nei suddetti servizi.

- 5.3 Qualora le procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 28.3, lettera b), del TIVG non individuino, per una o più aree di prelievo un FDD, l'Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 28.4 del TIVG.
- 5.4 Il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato B, è trasmesso all'Acquirente unico.
- 5.5 Il presente provvedimento, ad eccezione dell'Allegato B, è trasmesso al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e a Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 5.6 Il presente provvedimento, ad eccezione dell'Allegato B, e il TIVG come risultante dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini